

N. 00214/2007 REG.ORD.

N. 00304/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 304 del 2007 proposto da WAFERZOO S.r.l., con sede in Orciano di Pesaro, in persona dell'amministratore unico, Paci Patrizio, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Storoni ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Marsala n.12, presso lo studio dell'avv. G. Tansella;

***contro***

- il MINISTERO per i BENI e le ATTIVITÀ CULTURALI, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;
- la SOPRINTENDENZA per i BENI ARCHITETTONICI e per il PAESAGGIO delle MARCHE, con sede in Ancona, in persona del Soprintendente pro-tempore, non costituito in giudizio;

***nei confronti di***

- REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale De Bellis dell'avvocatura regionale ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Giannelli n.36;
- DIRIGENTE per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali della Regione Marche, non costituito in giudizio;
- COMUNE di ORCIANO di PESARO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Irene Ciani ed elettivamente domiciliato in Ancona, C.so Mazzini n. 156, presso lo studio dell'avv. Andrea Galvani;

***e con l'intervento di***

- COMUNE di MONTEMAGGIORE al METAURO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Raffaella Mazzi ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Marsala n.12, presso lo studio dell'avv. Alberto Cucchieri;
- COMUNE di FANO, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Raffaella Mazzi ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Marsala n.12, presso lo studio dell'avv. Alberto Cucchieri;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'esecuzione*

- del decreto 15.3.2007 con cui il Ministero intimato ha annullato l'autorizzazione paesaggistica 12.12.2006 rilasciata dalla Regione Marche;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e del Comune di Orciano di Pesaro;

Visti gli atti intervento in giudizio dei Comuni di Fano e di Montemaggiore al Metauro;

Vista la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, proposta contestualmente al ricorso ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n.1034;

Relatore, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2007, il Cons. Luigi Ranalli ed uditi i difensori delle parti, come da relativo verbale;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 21 della legge n.1034/1971, in quanto il pregiudizio lamentato non è irreparabile né grave, in comparazione con quello perseguito dal provvedimento impugnato, ed i motivi di gravame necessitano di un più approfondito esame in sede di decisione di merito, anche a seguito delle argomentazioni difensive dedotte dalle parti resistenti;

P.Q.M.

RESPINGE la suindicata domanda di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2007, con l'intervento di:

Vincenzo Sammarco, Presidente

Luigi Ranalli, Consigliere, Estensore

Giuseppe Daniele, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO**

